

Errata corrige al volume “1800 Quiz per i concorsi in Polizia Locale, Municipale e Provinciale” (VII edizione - 2012 – ISBN 7187.1)

Pagina 111 – Quesito n. 246

La risposta corretta è la lettera *a*) (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni) e non la *c*), come erroneamente indicato

Pagina 184 – Quesito n. 49

La risposta corretta è la *c*), anche se il termine per la notifica è di 90 e non 150 giorni, come erroneamente indicato (termine precedentemente applicabile)

Pagina 194 – Quesito n. 89

Il termine per la notifica è ora di 90 e non 150 giorni (termine precedentemente applicabile)

Pagina 218 – Quesito n. 175

La risposta corretta è la *b*) e non la *a*), come indicato nel testo

Pagina 220 – Quesito n. 182

La risposta corretta è la *b*) e non la *c*), come indicato nel testo

Pagina 250 – Quesito n. 292

La risposta corretta è la *a*) e non la *b*), come indicato nel testo

Pagina 270 – Quesito n. 378

La risposta corretta è la *c*) e non la *b*), come indicato nel testo

Pagina 295 – Quesito n. 475

La risposta corretta è la *c*) e non la *a*), come indicato nel testo

Pagina 439 - Quesiti n. 83, 84, 86, 89, 95, 96 e 98

Per questo blocco di quesiti il riferimento normativo riportato deve essere letto alla luce delle successive disposizioni che hanno modificato la disciplina degli orari di apertura e di vendita.

Nello specifico l'art. 35, commi 6 e 7, del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni in l. 111/2011, ha introdotto nell'art. 3, comma 1, del d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006 (cosiddetto decreto legge Bersani), la lettera *d-bis*), da ultimo modificata dal comma 1 dell'art. 31, del d.l. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 214/2011.

In questa lettera *d-bis*) il legislatore ha stabilito che non deve essere più previsto il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali e di somministrazione.

Questa liberalizzazione è entrata in vigore dal 2 gennaio 2012 per tutti i comuni, anche per quelli che non hanno un'economia prevalentemente turistica, del territorio nazionale e gli unici limiti al momento vigenti in tema di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali possono essere così riassunti:

- l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura, ma ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario adottato per il proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi di informazione;
- l'esercente può anche non aprire l'esercizio commerciale ma il periodo di non apertura non può essere superiore ad un anno (la sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno comporta, infatti, la revoca dell'autorizzazione per le medie e le grandi strutture e la chiusura degli esercizi di vicinato).